Addì 26/9/2012

Tra

CONFAPI

e

FEDERMANAGER

Premesso che

- il comma 17 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma del mercato del lavoro) è intervenuto nel disciplinare la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali;

- il comma di cui sopra prevede che "l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

- il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire *"le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa"*

- le parti riconoscono l'utilità della conciliazione in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore dell'effettività delle tutele e della certezza del diritto.

Convengono che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;

2. in attuazione del comma 17, art. 4 legge n. 92/2012 di cui in premessa, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata oltre che presso le direzioni territoriali del lavoro o i centri per l'impiego territorialmente competenti, anche in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a dirigenti, quadri superiori e imprese sui contenuti del presente accordo.

CONFAPI

FEDERMANAGER